COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 936

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 936

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore NEGRONI: Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1665) . . 936

PRESIDENTE 936

VISCHIA, *Relatore* 936

SCIORILLI BORRELLI 936

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 936

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore CONDORELLI: Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1828) 936

PRESIDENTE 936, 938

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 936, 937, 938

PAG.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 937, 938

LOZZA 937, 938

GAUDIOSO 937

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. (588);

NATTA e LOZZA: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (784) . 938

PRESIDENTE . . . 938, 939, 941

LOZZA 938, 940

BUZZI . 938, 939, 940, 941

PITZALIS 938, 939, 940

NATTA 939

BADALONI MARIA 939

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 939, 940, 941

ERMINI 939, 940

FRANCESCHINI FRANCESCO. . . . 940, 941

GUI 940, 941

Votazione segreta:

PRESIDENTE 941

La seduta comincia alle 9,25.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati L'Eltore e Scalìa Vito.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge nn. 1665 e 1838.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Negroni: Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione artistica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Negroni: « Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le commissioni d'esame negli Istituti di istruzione artistica », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1955.

Prego l'onorevole Vischia di svolgere la relazione.

VISCHIA, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta all'esame della Commissione, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1955, tende ad eliminare una palese sperequazione creatasi nei confronti di una vasta categoria di insegnanti. Infatti, con l'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 95, i componenti le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei conservatori di musica, furono privati del diritto di indennità di esame. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'onere conseguente all'approvazione della proposta di legge, faccio rilevare che la medesima non apporta alcuna innovazione rispetto alla situazione degli anni precedenti. Pertanto, propongo agli onorevoli colleghi di approvare senz'altro il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, la quale in effetti tende semplicemente a sanare una situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi i componenti le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei conservatori di musica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonché, limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190 ».

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Condorelli: Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Condorelli: « Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 settembre 1955.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la proposta di legge, discussa nella seduta del 28 marzo 1956 dalla nostra Commissione, fu già approvata nel suo spirito. Furono però sollevati dei dubbi sul sistema del finanziamento. Per chiarezza, ripeto che la proposta di legge tende a concedere un contributo ordinario annuale all'Università di Catania per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico, unico del genere in Italia. Esso fu istituito in base ad una convenzione in data 8 agosto 1933

e, fra i diversi contraenti, quali l'Amministrazione provinciale, il comune di Catania, la Camera di commercio, l'Ente provinciale per il turismo, il Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele e la Società generale elettricità della Sicilia, intervenne anche lo Stato. La cosa fu allora possibile in quanto l'Università di Catania era compresa fra quelle di tipo *B*. In seguito, però, con la abolizione della distinzione fra Università di tipo *A* e *B*, stabilita con regio decreto 20 giugno 1935, essendo l'Università di Catania divenuta statale, l'esistenza di una convenzione fra lo Stato e l'Università stessa non è stata più ammissibile. È sorto, in conseguenza, il problema di come mantenere il finanziamento da parte dello Stato, il quale non può proprio disinteressarsi di un istituto tanto importante e dell'unica cattedra di vulcanologia esistente in Italia.

Come ho detto dianzi, nel corso della discussione svoltasi nella seduta del 28 marzo 1956 gli onorevoli Ermini, Tesauro, Pitzalis e lo stesso Sottosegretario di Stato mossero per l'appunto dei dubbi sul sistema del finanziamento. Rimase allora stabilito di rinviare la discussione della proposta di legge, discussione che oggi, pertanto, riprendiamo.

Informo subito gli onorevoli colleghi che la Commissione Finanze e tesoro, nella seduta del 13 dicembre 1956, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di legge, subordinandolo però all'approvazione della seguente modificazione: « La spesa derivante dal precedente articolo è compensata, per l'esercizio finanziario 1955-56, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo ».

Pertanto, mentre la spesa derivante dalla approvazione della proposta di legge, una volta approvata, verrà inclusa, definitivamente, nel nuovo bilancio, per il bilancio passato essa deve trovare il suo posto nei finanziamenti già predisposti.

Ho chiesto all'Università di Catania una relazione sul congegno attuale dei finanziamenti, in modo da poter dare alla Commissione un'idea abbastanza chiara dell'assai complesso problema. In ogni caso, tuttavia, se gli onorevoli colleghi dovessero stimare sufficiente argomento, contro le riserve a suo tempo espresse da alcuni di loro, la modifica proposta dalla Commissione Finanze e tesoro, si potrebbe procedere senz'altro all'approvazione della proposta di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché i capitoli di bilancio possono variare da esercizio a esercizio, si potrebbe incorrere nell'inconveniente di approvare una spesa facendo riferimento ad un capitolo che può non essere più lo stesso. A nome del Governo pregherei pertanto l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione, onde chiarire questo punto.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Sono anch'io dell'avviso che sarebbe opportuno un breve rinvio; molto probabilmente, infatti, la formulazione dovrà essere corretta, in quanto il bilancio 1955-56 è evidentemente chiuso.

LOZZA. Io, invece, non avrei queste preoccupazioni. Il numero esatto del capitolo del bilancio, cui vogliamo riferirci, potrebbe essere inserito in sede di coordinamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione è d'accordo nell'autorizzare l'onorevole Presidente a procedere al coordinamento, mi premurerò di fornire i dati precisi.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Poiché la Commissione Finanze e tesoro ha subordinato il parere favorevole all'approvazione di un emendamento che si richiamasse al bilancio allora in corso, vale a dire a quello 1955-56, noi potremmo spostare la data di decorrenza della concessione del contributo fissandola al 1956-57.

GAUDIOSO. Io ricordo che fu a suo tempo approvato un ordine del giorno, accolto dal ministro come raccomandazione, con il quale la Commissione chiedeva di creare, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un apposito capitolo per la sovvenzione all'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania, togliendo così il medesimo dal coacervo di un capitolo nel quale sono già compresi diversi istituti scientifici. L'Istituto vulcanologico di Catania, unico in Italia, riveste effettivamente una importanza internazionale, data, purtroppo, la continua attività dell'Etna. Come professore dell'Università di Catania, ho modo di constatare personalmente come l'Istituto vulcanologico e l'Osservatorio etneo siano meta continua di esponenti del mondo scientifico, per cui mi rendo perfettamente conto della urgente necessità che sia concesso il contributo per il funzionamento di tale istituto.

Penso perciò che la Commissione dovrebbe procedere senz'altro all'approvazione della proposta di legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*, L'articolo 1 della proposta di legge dice: « È concesso a favore dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, un contributo annuo di lire 3.000.000 ».

Ebbene, noi potremmo modificare la dizione nel senso di far decorrere il contributo dall'esercizio finanziario 1956-57, adottando inoltre come emendamento al successivo articolo 2 il testo della modifica proposta dalla Commissione Finanze e tesoro.

LOZZA. Prego tener presente che, se modifichiamo la formulazione degli articoli, la proposta di legge deve ritornare al Senato.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*, Allora, per evitare che il provvedimento torni al Senato, occorre chiedere nuovamente il parere alla Commissione Finanze e tesoro.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Torno a ripetere che mi sembra veramente opportuno un breve rinvio allo scopo di trovare una soluzione idonea, la quale non comporti, oltre tutto, il rinvio al Senato della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge in esame è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. (588); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente furono approvati i primi quattro articoli. Comunico che il deputato Buzzi ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1947, costituente un nuovo articolo 4-*bis*.

L'emendamento Buzzi è del seguente tenore:

ART. 4-*bis*.

Al testo dell'articolo 8 è aggiunto dopo il primo comma il seguente:

« Il parere è obbligatorio:

a) sulle norme che dovranno regolare i concorsi, gli incarichi e supplenze, lo stato giuridico del personale direttivo e insegnante;

b) sulla formulazione, da parte del Governo, di disegni di legge e di progetti di regolamenti concernenti l'ordinamento scolastico;

c) sulla dichiarazione di equipollenza di titoli o corsi di studio, anche ai fini della partecipazione a concorsi per l'insegnamento medio;

d) negli altri casi stabiliti dalle leggi ».

In proposito ricordo che, nel procedere all'esame dell'articolo 1, avevamo accantonato, con l'intento di collocarla in questa sede, una norma della proposta di legge Natta e Lozza, riguardante la struttura degli esami, il calendario scolastico, i concorsi a cattedre, lo stato giuridico ed economico del personale insegnante.

Bisognerà pertanto vedere se fra il testo della proposta di legge Natta e Lozza e l'emendamento proposto dall'onorevole Buzzi ci sono differenze rilevanti.

LOZZA. La norma accantonata dovrebbe essere inserita nell'articolo 4 della nostra proposta.

PRESIDENTE. Esaminiamo per adesso l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Buzzi; procederemo poi all'esame del testo dell'articolo 4 della proposta di legge Natta e Lozza, che dovrebbe sostituire i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1947.

BUZZI. Dato che, fino ad oggi, concorsi e supplenze sono stati sempre oggetto di disposizioni a parte, l'emendamento da me proposto tende precipuamente a stabilire, nella ipotesi che si dovesse ripetere questa situazione, che, per tutto quanto riguarda concorsi, incarichi, supplenze, stato giuridico del personale direttivo e insegnante, è sempre obbligatorio il parere della Seconda sezione.

PITZALIS. Se noi diciamo « norme che dovranno regolare i concorsi » investiamo tutta la materia dei concorsi. Orbene, io vorrei sapere se il Consiglio superiore della pubblica istruzione sarà chiamato ad esprimere

il parere ogni qualvolta si dovrà bandire un concorso, o se invece esso dovrà esprimersi una volta per sempre per un parere che valga definitivamente ed invariabilmente per tutti i concorsi. Perché, nel caso che il predetto parere dovesse essere dato per ogni bando di concorso, si potrebbe verificare l'eventualità che vengano emessi pareri diversi, i quali non farebbero che mutare continuamente la regola. Richiamo pertanto l'attenzione della Commissione sulla inopportunità di un'evenienza del genere.

A mio avviso le norme che debbono regolare i concorsi debbono essere uniche e fisse, salvo naturalmente le eventuali variazioni che il tempo stesso ed esigenze particolari potrebbero determinare.

NATTA. Il parere del Consiglio superiore è richiesto solo per alcune questioni.

BADALONI MARIA. Ci sono delle norme che stabiliscono quali sono i casi nei quali occorre il parere del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Il parere è obbligatorio, ma non è vincolante. La formula adottata nell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1947 è un po' di compromesso. Ora, invece, si propone l'obbligatorietà del parere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sia consentito richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto molto serio del problema. Se si vuole rispettare la gerarchia delle responsabilità e considerare quindi che il ministro è essenzialmente e unicamente responsabile di fronte al Parlamento, penso che non si debba vincolarlo eccessivamente. Ad esempio, il parere obbligatorio del Consiglio superiore sulla formulazione, da parte del Governo, di disegni di legge, non può che aggravare notevolmente l'attuale, lunghissima, complicata procedura nei confronti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare. Inoltre bisogna considerare anche la disparità che si verrebbe a creare fra ministro e deputato. Il ministro, infatti, pur disponendo di tutto l'apparato amministrativo, dovrebbe sottostare al controllo del Consiglio superiore, mentre il singolo deputato risulta libero nella sua iniziativa. Mi pare che tale aspetto del problema debba essere convenientemente approfondito dalla Commissione.

BUZZI. Riconosco come validissime le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ma sento tuttavia il dovere di prospettare alla Commissione un altro aspetto del problema. Noi dovremmo in primo luogo definire la materia, oggetto del nostro esame, anche per quanto riguarda la Terza sezione. Inoltre nella vigente legge sul Consiglio superiore vi sono delle disposizioni di carattere generale che dovremmo, comunque, riprendere. L'emendamento dell'onorevole Natta, ad esempio, per ciò che si riferisce al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1947, corrisponde all'emendamento da me stesso proposto, il quale comporterebbe la compilazione di un articolo aggiuntivo al disegno di legge. Infine, si dovrebbero precisare i poteri della Corte di disciplina. Orbene, io non so se noi vogliamo arrivare a tanto, a fare cioè una trattazione a parte per quanto concerne la struttura della Terza sezione o se, invece, vogliamo fare una unica trattazione circa i poteri della Seconda e della Terza sezione unitamente considerate. L'enunciazione delle materie, così come è fatta nell'emendamento da me proposto, può andar bene anche per la Terza sezione. Si potrebbe, pertanto, fare un'unica norma che stabilisca bene, nelle disposizioni generali, quale è la materia sulla quale deve essere richiesto obbligatoriamente il parere del Consiglio superiore.

PITZALIS. Torno sulla questione del parere del Consiglio superiore e sulle norme generali. L'ordinanza ministeriale, in materia di concorsi, può fissare norme speciali, che non siano però in contrasto con le norme di legge. In materia di concorsi esistono norme tassative che l'ordinanza ministeriale non può assolutamente mutare; ad esempio, i termini fissi che la legge pone per determinati concorsi. Secondo me, quindi, la convocazione del Consiglio superiore, al fine di avere il parere su una ordinanza ministeriale, non raggiunge altro scopo che quello di perdere del tempo inutilmente, con la probabile conseguenza che il bando del concorso non venga poi più approvato.

ERMINI. Vorrei fare una osservazione di carattere generale sui punti *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'emendamento Buzzi. Queste norme, che rendono obbligatorio il parere del Consiglio superiore, diminuiscono i poteri del Ministro a favore del Consiglio superiore stesso. Praticamente, approvandole, noi andremo a diminuire il controllo da parte del Parlamento sul ministro e ci orienteremmo piuttosto, diciamolo francamente, verso l'autogoverno della scuola. Il ministro può sempre chiedere il parere al Consiglio superiore su qualunque suo atto, ma, una volta obbligato a richiedere detto parere per atti fondamentali, egli sentirà inevitabilmente scemare la sua responsabilità di fronte a quella di competenza del Consiglio superiore.

Mi associo pertanto alle preoccupazioni del Sottosegretario di Stato circa le iniziative di carattere legislativo. L'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore sulla formulazione di disegni di legge, non potrebbe, infatti, che appesantire sempre più la procedura. Per un ministro che non volesse assumersi le sue responsabilità, una legge così fatta sarebbe senz'altro ottima. Ma io non posso essere dello stesso avviso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'esporre il pensiero del Governo sull'emendamento Buzzi mi sono soffermato particolarmente sul paragrafo *b*): tuttavia desidero far presente che, in effetti, è tutto il complesso di tale emendamento che desta preoccupazione.

Nessun ministro rinuncia, se appena è possibile, ad avere l'appoggio ed il conforto del Consiglio superiore. Possono però verificarsi dei casi di provvedimenti urgenti per i quali non si può correre il rischio di un notevole ritardo nella loro attuazione col subordinare la medesima alla obbligatorietà del parere da parte del menzionato Consiglio. Il desiderio del Governo sarebbe pertanto che il complesso degli emendamenti proposti venisse accantonato. In caso diverso occorre per lo meno formulare le più ampie riserve, specie per quanto riguarda il paragrafo *b*), così come è attualmente redatto.

ERMINI. Il parere, obbligatorio per legge, deve essere una norma di eccezione. Il ministro chiede il parere quando vuole, senza però essere obbligato a farlo. Inoltre, la norma della obbligatorietà tornerebbe a danno dello stesso Parlamento, al cui controllo il ministro potrebbe facilmente sottrarsi.

BUZZI. Non vedo il perché di tante preoccupazioni. La Seconda e la Terza sezione hanno necessità di riqualificare la loro funzione, altrimenti, i loro compiti, specie per la Terza sezione, si riducono a ben poca cosa. Se il ministro fa una questione di bilancio, è chiaro che la Seconda e la Terza sezione non possiedono mai fondi disponibili per convocare i loro commissari. La Sezione deve essere obbligatoriamente sentita, per cui si deve proporzionare la disponibilità del denaro alle sue eventuali esigenze. Il problema della Seconda e Terza sezione esiste veramente, ed occorre risolverlo, altrimenti non si capisce proprio la funzione specifica delle due sezioni. Io ho fatto parte d'una di esse per un triennio e mi sono chiesto più volte se proprio valeva la pena di mantenerla in vita, data la limitata funzione che era chiamata ad assolvere.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ci dobbiamo decidere fra il primo e il secondo punto dell'emendamento, a meno che non vogliamo sopprimerlo nel suo complesso. Il primo ed il secondo punto non possono infatti coesistere.

GUI. Noi dobbiamo anzitutto stabilire per quali casi desideriamo la obbligatorietà del parere del Consiglio superiore: se vogliamo limitarla, sia pure in forma generale, a tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi o se invece vogliamo estenderla anche alla formulazione dei disegni di legge stessi. In questo caso, occorre tenere ben presente che il Consiglio superiore verrebbe a sostituire addirittura la competenza del Parlamento.

L'autogoverno della scuola deve essere fatto dalle famiglie e le famiglie sono rappresentate dal Parlamento. Le leggi che regolano la scuola devono essere pertanto fatte dal Parlamento. Allo scopo di non esautorare il Parlamento io sono contrario al secondo punto dell'emendamento, mentre potrei essere d'accordo a stabilire l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore per quanto riguarda l'applicazione delle leggi.

LOZZA. Sono d'accordo sul principio generale esposto dall'onorevole Gui. Noi abbiamo un Consiglio superiore composto da tre sezioni: la Prima investita di compiti assai vasti, le altre due con compiti più limitati e di carattere disciplinare. Questa è una sproporzione che bisogna eliminare. L'obbligatorietà del parere dovrebbe essere fissata soltanto per quanto riguarda le norme generali relative ai concorsi, allo stato giuridico del personale insegnante, ai programmi di insegnamento.

PITZALIS. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua struttura, è sorto con funzioni diverse a seconda delle diverse sezioni. Alla Prima sezione del Consiglio superiore sono state attribuite particolari funzioni, ben definite e completamente dissimili da quelle della Seconda e della Terza sezione, le quali sono investite della materia disciplinare e del contenzioso. Con l'emendamento proposto si vogliono evidentemente attribuire delle funzioni di carattere sostanziale anche alla Seconda e alla Terza sezione, ma poiché la Prima sezione opera in un settore particolare della vita scolastica, quello universitario, che ha norme precise e carattere di alta cultura, io sono contrario alle innovazioni proposte.

Siccome il Consiglio superiore è quello che è, bisogna definire, in questo momento, qual'è la sua funzione attuale e quale funzione ul-

teriore gli vogliamo attribuire. Ora, se un'opportunità vi è di modificare la funzione di queste sezioni e la loro competenza, in questo senso, mi meraviglio come il Governo, in sede di progetto di modifica di questa legge, non ne abbia sentito il dovere. Vorrei quindi conoscere il motivo sostanziale che ha determinato il progetto di legge senza per altro prevedere le modifiche che vengono ora suggerite dal Parlamento.

Il Consiglio superiore è un organo consultivo che sta vicino al ministro e che il ministro dovrebbe sentire possibilmente ogni volta che è impegnata la sua responsabilità. E, di fatto, lo sente; ma, una cosa è che egli di fatto « sente », e un'altra cosa è stabilire per legge che « debba » sentire. Mi pare cosa ben diversa sostanzialmente.

Quindi chiederei che venisse ulteriormente esaminata questa modifica sostanziale del Consiglio superiore che investirebbe rapporti e conseguenze di varia natura.

BUZZI. All'articolo 1 noi abbiamo aggiunto un'integrazione alla legge vigente, indicando che è obbligatorio il parere del Consiglio superiore tutte le volte che si tratta di riforme di struttura, ecc. Qui, noi non facciamo che applicare in sostanza quel principio ad una sezione. Ora, io penso che sia cosa logica e lo spirito che ci anima non è quello di vincolare il Governo. Sono disposto ad apportare una modifica al mio emendamento, tenuto conto che il Governo non presenta un disegno di legge, ma chiede un parere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente, è la stessa cosa del parere sulla formulazione.

GUI. Allora, ogni qualvolta che il ministro si occupa di una iniziativa — e la materia è vastissima — il caso è aperto. Se non diciamo « legislazione vigente », non ci intendiamo.

BUZZI. Il testo proposto è chiaro: « Il parere è obbligatorio: *a*) sulle norme generali relative ai concorsi, agli incarichi e alle supplenze, allo stato giuridico del personale direttivo e insegnante; ecc. ».

GUI. Bisogna specificare se le norme sono norme di applicazione o di formulazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Se diciamo norme di applicazione, il ministro non farà più una circolare.

GUI. Ma, non dicendo se si tratta di applicazione di leggi o meno, può significare l'una e l'altra cosa.

PRESIDENTE. A questo punto credo sia forse meglio, onorevoli colleghi, rinviare il prosieguo della discussione. Cercheremo di approfondire e rielaborare un po' meglio questo punto, perché mi pare che qui ci siano due tendenze nettamente in contrasto: quella dell'obbligatorietà del parere, o sulla preparazione di norme o sulla formulazione di norme, e l'altra tendenza, che mira a non esautorare completamente la posizione del ministro.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1665, esaminata nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge del senatore Negroni:

« Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1665):

Presenti	32
Votanti	31
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cottone, D'Ambrosio, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gui, Iotti Leonilde, Lozza, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Montanari, Natta, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Vischia.

Si è astenuto:

De Lauro Matera Anna.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI